



COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE SUSA

# COMUNE DI SAUZE D'OULX

PROVINCIA DI TORINO

TEL 0122/850380 – 858908 – 858029      FAX 0122/858920

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2001

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 06/08/2003

## Indice

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - DISCIPLINA GENERALE E REQUISITI SOGGETTIVI.....	3
Art. 3 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
Art. 4 - UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. ....	4
Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA. ....	5
Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – PROVVEDIMENTI.....	6
Art. 7 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO E NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI. ....	6
Art. 8 - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN SUOLO PUBBLICO. ....	6
Art. 9 - SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. ....	7
Art. 10 - LICENZE TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. .	7
Art. 11 - ALBERGHI ED ALTRI ESERCIZI. ....	8
Art. 12 - SALE GIOCO.....	8
Art. 13 - AGENZIE D'AFFARI.....	9
Art. 14 - AUTORIMESSE. ....	10
Art. 15 - ORARI – CHIUSURE INFRASETTIMANALI.....	10
Art. 16 - AGIBILITA' DI TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	11
Art. 17 - TRATTENIMENTI MUSICALI E ATTIVITA' EQUIPARATE. ....	11
Art. 18 - TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI.....	11
Art. 19 - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE – NOLEGGIO.....	12
Art. 20 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE LICENZE. ....	12
Art. 21 - OGGETTO DEL CAPO II.....	13
Art. 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE. ....	13
Art. 23 - ATTIVITA' ESERCITATA DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA' ASSISTENZIALI - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'. ....	13
Art. 24 - ATTIVITA' ESERCITATA DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA' ASSISTENZIALI. ....	15
Art. 25 - REQUISITI DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.....	16
Art. 26 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI. ....	17
Art. 27 - ATTIVITA' CONSENTITE. ....	17
Art. 28 - ALTRE ATTIVITA'. ....	18
Art. 29 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'. ....	18
Art. 30 - ORARI E PRESCRIZIONI.....	19
Art. 31 - RAPPORTI CON GLI ENTI. ....	19
Art. 32 - SANZIONI.....	19

**CAPO I**  
**POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.**

1. Il Capo I del presente regolamento determina le procedure e competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

**Art. 2 - DISCIPLINA GENERALE E REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Salvo condizioni particolari stabilite dalla Legge per i singoli casi, le autorizzazioni di Polizia Amministrativa, le licenze, le iscrizioni in appositi registri di cui agli articoli seguenti debbono essere negate (art. 11 T.U.L.P.S.)<sup>1</sup>:
  - a. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  - b. a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  - c. a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione prefettizia di cui al D.Lgs. 08.08.1994 n. 490.
2. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.
3. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo. Possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.
4. La Giunta Comunale si esprime con propria deliberazione in merito alle istanze presentate da soggetti che versino nella situazione di cui al secondo comma o di cui alla seconda parte del terzo comma del presente articolo.

---

<sup>1</sup> T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/6/1931 n. 773.

### Art. 3 – TITOLARITA' E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse e dare luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
2. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza, nell'esercizio di una attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
3. Gli atti di consenso possono essere assunti avanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
4. Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni di polizia amministrativa hanno la durata di un anno, con decorrenza dal giorno del rilascio e devono essere rinnovati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del T.U.L.P.S..
6. Il giorno della decorrenza non è computato nei termini.
7. In deroga a quanto previsto in precedenza le autorizzazioni di cui al Titolo III del T.U.L.P.S., la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi a tempo determinato.
8. Le autorizzazioni di polizia di cui alla Legge 25.08.1991 n. 287 hanno validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio e sono automaticamente rinnovabili, se non sussistono motivi ostativi.

### Art. 4 - UNITA' OPERATIVA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

1. L'istruttoria delle domande e gli altri adempimenti sono espletati dall'unità operativa di polizia amministrativa, come definita nella dotazione organica del personale del Comune e sono definiti dal Responsabile dell'Area cui appartiene la predetta unità operativa, di seguito indicato quale Responsabile di Area.
2. L'unità operativa ed il Responsabile dell'Area dovranno attenersi alle norme del vigente Regolamento Comunale che disciplina il procedimento amministrativo, adottato ai sensi della Legge 241 del 07.08.1990, nonché alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Presso l'ufficio di polizia amministrativa devono essere tenuti gli elenchi dei documenti necessari a corredo delle domande di autorizzazione e loro rinnovi da esibire a chiunque lo richieda. Parimenti devono essere disponibili per chiunque lo richieda dei fac-simili delle domande onde facilitare la stesura delle stesse.
4. La domanda si intende tacitamente rinunciata qualora l'interessato, invitato ad integrare la documentazione necessaria, non provveda entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'invito.

## Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.<sup>2</sup>

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 141 e delle deleghe di cui al 1° comma, lett. e), del medesimo articolo, salvo quanto previsto dall'art. 142 del regolamento P.S. 635/1940, i controlli sono demandati alla Commissione Comunale di Vigilanza composta:
  - a. dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
  - b. dal Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;
  - c. dal Referente del servizio igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato;
  - d. dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
  - e. dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f. da un esperto in elettrotecnica.
2. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
3. Possono altresì farne parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
5. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale designato dal Responsabile di Area.
7. Qualora si tratti di esaminare attrazioni relative a spettacoli viaggianti, tipo circhi equestri, che operano con impiego di animali, la Commissione è integrata da medico veterinario, designato dal direttore generale dell' A.S.L..
8. Le spese di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sono a carico del richiedente l'autorizzazione, con versamento sul c/c postale intestato al tesoriere Comunale all'atto della richiesta del sopralluogo o successivamente alla delega.
9. L'importo suddetto viene stabilito dalla Giunta Comunale, rapportandolo al puro costo delle prestazioni dei professionisti esterni al Comune.
10. Per i locali e gli impianti e per l'esercizio di singole attività dello spettacolo viaggiante con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie

vigenti, da una relazione tecnica di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.<sup>3</sup>

11. La relazione deve all'occorrenza certificare la sicurezza degli impianti in ordine al corretto montaggio delle strutture adibite a trattenimento, la corretta installazione degli eventuali impianti elettrici e la provvista di idonei mezzi antincendio.

#### Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – PROVVEDIMENTI.

1. A seguito delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, licenze o iscrizioni, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi della domanda, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull'accoglimento o meno della domanda. Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri delle commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente. I provvedimenti di diniego o non conformi a pareri obbligatori, devono essere sufficientemente e congruamente motivati.

#### Art. 7 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO E NOTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

1. I provvedimenti che, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 616/77 devono essere comunicati al prefetto, sono inviati in copia allo stesso non appena predisposti.
2. La notificazione formale all'interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per consegna del provvedimento resa dall'interessato all'ufficio di polizia amministrativa.

#### Art. 8 - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN SUOLO PUBBLICO.

1. E' fatto obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza in caso di riprese cinematografiche in suolo pubblico.<sup>4</sup>
2. Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

---

<sup>2</sup> Art. 4 D.P.R. 28.11.2001 n. 311

<sup>3</sup> Art. 4 c. 1 D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

<sup>4</sup> Art. 164 D.lgs. 31/03/1998 n. 112.

Art. 9 - SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

1. **Spetta al Responsabile di Area, ai sensi e per il disposto della Legge 25.08.1991 n. 287 e art. 107 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, provvedere al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**
2. **L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza e l'autorizzazione è revocata qualora il titolare non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio della stessa.**
3. **La verifica dei criteri di sorvegliabilità dei locali di somministrazione può essere accertata anche dopo il rilascio dell'autorizzazione. (*modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 38 del 06/08/2003*)**
4. Le licenze ed autorizzazioni per gli esercizi pubblici di cui alla Legge 25/08/1991 n. 287 hanno validità quinquennale.

Art. 10 - LICENZE TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

1. Le licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande aventi validità limitata ai soli giorni in esse indicati, sono rilasciate dal Responsabile di Area, ai sensi e per il disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e della Legge 287/91.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al parere favorevole del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell' A.S.L. competente e al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 231 del T.U.L.L.SS. 27.07.1934 n. 1265.
3. Nel caso di licenze temporanee non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.<sup>5</sup>
4. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono essere concesse autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Art. 5 c. 2 L. 25/8/1991 n. 287.

<sup>6</sup> Art. 31 legge 7.12.2000, n. 383.

#### Art. 11 - ALBERGHI ED ALTRI ESERCIZI.

1. Il Responsabile di Area rilascia le licenze per l'esercizio di alberghi<sup>7</sup> con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dalle leggi regionali di settore.
2. Il Responsabile di Area rilascia altresì le licenze per l'esercizio di piscine pubbliche e degli alberghi diurni di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, previo parere del servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. e verifica della conformità urbanistica ed edilizia delle strutture. Alla domanda devono essere allegati:
  - ♦ autorizzazione sanitaria;
  - ♦ parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le piscine pubbliche natatorie; detto parere non è richiesto per le piscine annesse a complessi ricettivi,
  - ♦ certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale, per gli alberghi con più di 25 posti letto.

#### Art. 12 - SALE GIOCO.

1. Il Responsabile di Area rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per la installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S..
2. La licenza per le sale pubbliche è subordinata alla conformità del locale sotto il profilo edilizio ed igienico – sanitario ed alla presentazione della seguente documentazione:
  - a) certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità dei locali (impianto elettrico, impatto acustico, ecc.);
  - b) planimetria in scala 1:100 con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
  - c) certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore a 100 posti.
3. L'altezza minima dei locali non deve essere inferiore a metri 2,55, e comunque non inferiore a quella stabilita dalle norme edilizie per edifici ad utilizzo collettivo.
4. Le superfici minime da destinare alle attrezzature dei giochi sono:
  - ♦ gioco delle carte mq. 4 ogni tavolo;
  - ♦ gioco del biliardo mq. 40 per biliardo,  
mq. 80 per 2 biliardi,  
mq. 130 per 3 biliardi;

---

<sup>7</sup> Per combinato disposto art 107 D.lgs 18/8/2000 n. 267 e L. 29/5/2001 n. 135.



- ♦ calcetto                      mq. 6     per calcetto;
- ♦ video – games     mq. 3     per apparecchio;
- ♦ utenza                      mq. 2     per persona.

5. Configura una sala pubblica il locale con più di cinque apparecchiature e/o tre biliardi e comunque ove la gestione di apparecchi e congegni automatici e semi – automatici da gioco costituisca l'attività prevalente. La licenza per l'installazione di apparecchi in esercizi pubblici autorizzati, in esercizi commerciali oppure su are pubbliche o private, è subordinata al solo accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di legge vigenti.
6. Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.
7. Nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimate dal Responsabile di Area.<sup>8</sup>
8. Chiunque detenga attrezzature per l'intrattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ad uso pubblico, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale di Polizia amministrativa una relazione tecnica redatta da tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6/10/1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento d'attuazione<sup>9</sup>.
9. Chiunque intende effettuare somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una sala giochi deve inviare una comunicazione al comune ai sensi dell'art. 19 della l. n. 241/90, attestando il possesso dei requisiti personali, professionali e igienico-sanitari dei locali. Nella comunicazione va precisata la superficie da destinare alla somministrazione di bevande e alimenti che non può superare il 25% di quella complessiva. La somministrazione deve avvenire in contemporanea con lo svolgimento dell'attività di sala giochi.

#### Art. 13- AGENZIE D'AFFARI

1. Il Responsabile di Area rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di agenzie pubbliche d'affari<sup>10</sup>, quali che siano l'oggetto e la durata, con l'esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni.<sup>11</sup>
2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui agli artt. 204 e seguenti del Regolamento del T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940 n. 635.

<sup>8</sup> Art. 2 c. 1 lett. i) D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

<sup>9</sup> Art. 4 D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

<sup>10</sup> Art. 115 T.U.L.P.S. - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/6/1931 n. 773.

<sup>11</sup> Art. 163, comma 2 D.Lgs. 31.3.1998 n. 112

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al deposito di una cauzione di €. 5.000.000, rivisto periodicamente secondo gli indici ISTAT, a garanzia delle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività autorizzata.
4. Il deposito cauzionale viene svincolato quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

#### Art. 14 - AUTORIMESSE.

1. Il Responsabile di Area rilascia le licenze per l'esercizio di autorimesse per il ricovero occasionale di autoveicoli e motocicli di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., udito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. e previo rilascio del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e compatibilmente con la normativa urbanistica ed edilizia.
2. Per le attività svolte a cielo aperto non è richiesto l c.p.i. di cui al precedente comma qualora la superficie utilizzata non sia superiore a 500 mq.: il richiedente deve però esibire una certificazione a firma di tecnico abilitato, contenente l'indicazione della capacità massima di ricovero veicoli possibile nell'area di che trattasi, dimostrata attraverso redazione di apposita planimetria con indicazione degli spazi di posteggio e di manovra conformi dimensionalmente alla normativa di settore.
3. Le licenze per la rimessa di biciclette possono essere rilasciate omettendo la richiesta del parere e del certificato di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 15 ORARI – CHIUSURE INFRASETTIMANALI.

1. Il Sindaco determina, ai sensi dell'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 8 L. 25/8/1991 n. 287, l'orario di attività degli esercizi pubblici per la somministrazione di bevande e alimenti nonché quello degli altri esercizi pubblici oggetto del presente regolamento.
2. Il Sindaco predispose programmi di apertura, per turno, degli esercizi.
3. Gli esercizi devono rendere noti i turni al pubblico, mediante l'esposizione, con anticipo di almeno 20 giorni, di un apposito cartello ben visibile.

#### Art. 16 AGIBILITA' DI TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. è rilasciata dal Responsabile di Area dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

#### Art. 17 - TRATTENIMENTI MUSICALI E ATTIVITA' EQUIPARATE.

1. Chiunque, per mercede, a fine di lucro o nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, intende dare in luogo pubblico o aperto al pubblico gli spettacoli di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S deve presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, apposita istanza al Responsabile di Area, il quale, previo sopralluogo della Commissione di Vigilanza, rilascia la relativa autorizzazione, imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.
2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli Ingegneri o dei Geometri, il quale attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.
3. Per le licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza.

#### Art. 18 - TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI

1. Chiunque, per mercede, a fine di lucro o nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, intenda dare pubblici trattenimenti previsti dall'art. 69 del T.U.L.P.S. deve presentare apposita istanza al Responsabile di Area almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
2. Il Responsabile di Area, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza o qualora l'affluenza prevista non sia superiore alle 200 unità, previa presentazione di certificazione a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, riferita al corretto montaggio delle strutture portanti, degli impianti elettrici e della messa a terra delle parti metalliche, rilascia la licenza per il tipo di trattenimento pubblico richiesto imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori.
3. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione di vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, purché il rispetto delle indicazioni

dell'agibilità sia certificato da un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale con lettera indirizzata all'Ufficio competente.

4. L'autorizzazione per i piccoli intrattenimenti musicali e/o di cabaret all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è subordinata alle disposizioni del secondo comma del presente articolo, alla condizione che non vengano modificate le strutture e gli impianti.

#### Art. 19 - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE – NOLEGGIO.

1. Chiunque intenda fare commercio di cose antiche o usate o noleggio merci, deve presentare preventiva dichiarazione al Responsabile di Area.
2. Il Responsabile di Area, accertato il possesso dei titoli per esercitare l'attività, provvederà all'iscrizione nell'apposito registro e al rilascio della contestuale presa d'atto ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S..
3. L'esercente deve costantemente tenere aggiornato il registro di carico e scarico merci, previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S. che dovrà essere vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza prima dell'uso.
4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.<sup>12</sup>

#### Art. 20 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE LICENZE.

1. Le licenze, le autorizzazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento debbono essere esposte al pubblico o custodite qualora si riferiscono ad attività personali, per poterle esibire in qualsiasi momento agli organi di controllo e vigilanza.

---

<sup>12</sup> Art. 2, comma 1, lettera i) D.P.R. 28.5.2001 n. 311

## CAPO II

### **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA PRESSO ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI.**

Art. 21 - OGGETTO DEL PRESENTE CAPO.

1. Il Capo II del presente regolamento disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi alle associazioni e ai circoli di cui all'art. 111, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, aderenti agli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3, comma 6, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287. <sup>13</sup>

Art. 22 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente regolamento si applica ai circoli di associazioni costituite tra i cittadini, le quali:
  - a) abbiano finalità assistenziali perseguite attraverso attività ricreative, culturali, sportive, sociali;
  - b) siano dotate di statuto e di organi di direzione e di controllo;
  - c) svolgano la propria normale attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
  - d) aderiscano o meno ad enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
  - e) prevedano modalità di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del socio e la formale accettazione degli organi di controllo del circolo e il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante.

Art. 23 - ATTIVITA' ESERCITATA DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA' ASSISTENZIALI - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'.

1. La somministrazione di alimenti e di bevande, di cui al capo II del presente regolamento, è intrapresa in base a denuncia di inizio dell'attività da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07 agosto 1991, n. 241.
2. La denuncia di inizio attività deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, deve essere indirizzata al Responsabile di Area e deve contenere:
  - a. la denominazione completa del circolo e il relativo codice fiscale;
  - b. l'ente nazionale cui il circolo aderisce;

- c. l'indirizzo della sede del circolo;
  - d. l'orario dell'attività sociale;
  - e. il cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del presidente;
  - f. il riferimento alla tipologia di somministrazione che si intende esercitare;
  - g. l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che possono essere contemporaneamente presenti nei locali del circolo;
  - h. dichiarazione del presidente resa ai sensi della legislazione antimafia;
  - i. dichiarazione del presidente che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4, 4 bis e 4 quinquies del T.U. delle imposte sui redditi;
  - j. dichiarazione del presidente che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 25.8.1991 n. 287 e di essere in possesso delle autorizzazioni vigenti in materia.
3. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:
- a. numero, data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;
  - b. codice fiscale e partita IVA.
4. Alla denuncia di inizio dell'attività devono essere allegati i seguenti documenti:
- a. planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, ecc.);
  - b. statuto e atto costitutivo del circolo;
  - c. dichiarazione di appartenenza rilasciato dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci;
  - d. autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e)

---

<sup>13</sup> art. 2 D.P.R. 4.4.2001 n. 235

della legge 235.8.1991 n. 287, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

6. Resta ferma la possibilità del Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

**Art. 24 - ATTIVITA' ESERCITATA DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI AD ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI CON FINALITA' ASSISTENZIALI.<sup>14</sup>**

1. Le associazioni ed i circoli di cui all'art. 111, comma 3 del T.U.I.R., non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità sono riconosciute direttamente dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci, presentano domanda di autorizzazione ai sensi, con le modalità e nel rispetto dell'art. 3, commi 4 e 5 della legge 25.8.1991 n. 287.

2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:

- a. il tipo di attività di somministrazione;
- b. l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- c. che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli artt. 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
- d. che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 25.8.1991 n. 287 e di essere in possesso delle autorizzazioni vigenti in materia;

alla domanda è allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto.

3. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attività deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:

- a. numero, data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b. codice fiscale e partita IVA.

4. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione, di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

5. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni, si attiene alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge 25.8.1991 n. 287.

---

<sup>14</sup> art. 3 D.P.R. 4.4.2001 n. 235

6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli artt. 111 e 111-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e) della legge 235.8.1991 n. 287, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies del T.U.I.R.
9. In ogni caso andranno osservate le prescrizioni disposte dal decreto del Ministero dell'Interno 19.08.1996.
10. Resta ferma la possibilità del Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

#### Art. 25 - REQUISITI DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.

1. L'attività di somministrazione di bevande e/o alimenti, negli spacci interni di circoli aderenti o meno a enti nazionali è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
  - a. i locali cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
  - b. il circolo al momento della comunicazione deve avere almeno cento soci e deve essere stato costituito ed affiliato ad un ente da almeno tre mesi,
  - c. l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;
  - d. sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
  - e. le attività di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.



2. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

#### Art. 26 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI.

1. Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo, in possesso della tessera sociale e preventivamente iscritti nel libro dei soci, nonché ai soci di altri circoli dello stesso ente.
2. E' considerata tessera sociale unicamente la tessera dell'ente nazionale riconosciuto a cui il Circolo aderisce, sulla quale sia riportato il nome del circolo medesimo e il nome del socio.
3. I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

#### Art. 27 - ATTIVITA' CONSENTITE.

1. La denuncia di inizio attività a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcoliche ovvero anche di bevande alcoliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci.
2. Per i circoli sportivi in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario, trasmesso al Comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione può essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazione salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.
3. In casi eccezionali, qualora le manifestazioni di cui al comma 2, richiedano l'utilizzo di impianti di circoli diversi, la facoltà di cui al comma 2, può estendersi agli spacci di tali circoli, fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al Comune, e salvo provvedimento contrario dell'organo comunale competente.

## Art. 28 – ALTRE ATTIVITA’.

1. Nei circoli di cui al capo II del presente regolamento e a condizione che l’attività sia riservata ai soci, sono consentite:
  - a. la vendita per asporto di alimenti, di bevande o di altre merci, previa comunicazione di cui all’art.16 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114; la vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso diretto dalla pubblica via; l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita;
  - b. la detenzione e lo svolgimento di giochi leciti, di video giochi e in generi di congegni automatici, semiautomatici e meccanici di trattenimento, nel rispetto delle norme di cui all’art. 12, comma 8, del presente regolamento;
  - c. lo svolgimento di rappresentazioni e trattenimenti, riservati ai soci.

## Art. 29 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’.

1. Ai Circoli di cui al presente regolamento non è consentito:
  - a. permettere l’ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all’ingresso del locale di somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento, nonché il pagamento di biglietto di ingresso effettuato volta per volta anche da non soci, in occasioni di spettacoli i trattenimento;
  - b. effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell’attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l’ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
  - c. svolgere attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.
2. I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:
  - a. a collocare all’esterno dei locali cartelli indicanti che l’accesso è riservato ai soci;
  - b. ad effettuare all’ingresso dei locali il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.
3. La cessazione della affiliazione del circolo di cui al presente Regolamento, ad un Ente Nazionale, non seguita da nuova affiliazione entro il 31 gennaio, comporta la decadenza automatica da tutte le autorizzazioni.

4. Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

#### Art. 30 - ORARI E PRESCRIZIONI.

1. Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, né l'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli orari determinati dalle attività sociali.
2. Nel locale destinato allo spaccio essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione o copia della dichiarazione di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
3. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonché degli orari delle attività sociali, deve osservare le prescrizioni di Legge e del presente regolamento e deve essere immediatamente comunicata al Comune.

#### Art. 31 - RAPPORTI CON GLI ENTI.

1. Il Comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati, circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.

#### Art. 32 - SANZIONI.

1. Qualora l'attività di somministrazione venga svolta nei confronti di persone diverse dai soci e si accerti quindi la violazione alla Legge 287/1991, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge precitata, come modificata dal D.Lgs. 480 del 13 luglio 1994.
2. Conseguentemente, si ordina la cessazione dell'attività di somministrazione illecitamente esercitata; in caso di inottemperanza, si revoca l'autorizzazione e si dispone la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione.
3. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, o gli organi competenti segnalino difformità con le norme igienico – edilizie, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e di quelle di sicurezza e sorvegliabilità si ordina la cessazione dell'attività, che può essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Qualora in relazione alle attività sociali svolte e/o all'orario delle medesime si accertino violazioni al regolamento di Polizia Urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, si può disporre la riduzione dell'orario delle attività di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23.3.2001, integrata con deliberazione C.C. n. 32 del 1.10.2001, raddoppiate in caso di recidiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
6. Per le altre violazioni alle norme del presente regolamento viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 51 Euro e 516 Euro.